Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee / EIPA Napoli, 24 novembre 2017 Avv. Marta Moretti

GLI AIUTI DI STATO PER LO SVILUPPO DELLE RETI A BANDA LARGA

INDICE

- 1. Contesto politico
- 2. Quadro giuridico di riferimento
- 3. Schema di ragionamento
- 4. Aiuto/non aiuto
- 5. RGEC
- 6. Orientamenti

1) CONTESTO POLITICO

- 2015 Strategia per il mercato unico digitale (DSM)
 - Assicurare "a prezzi accessibili, l'accesso a un'infrastruttura di banda larga, fissa e senza fili, ad elevate prestazioni".
 - Incentivare "gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità"
 - Innanzitutto privati
 - Per rimediare a fallimenti del mercato, anche pubblici, sia europei che nazionali
 - → Crescita economica & coesione sociale

1) CONTESTO POLITICO

- 2017 Comunicazione Un mercato unico digitale connesso per tutti
- Mancano 155 miliardi di euro di investimenti, rispetto al fabbisogno totale di 500 miliardi di euro, per conseguire gli obiettivi di connettività Internet per il 2025;
- Per stimolare gli investimenti nella diffusione della banda larga ad alta velocità, l'UE ha mobilitato i FSI (ca. 6 miliardi di euro fino al 2020), nonché il FEIS (circa 3,2 miliardi 19 di euro di investimenti pubblici e privati) e il meccanismo per collegare l'Europa.
- Il Fondo relativo alla banda larga per collegare l'Europa (costituito da BEI con 3 National Promotional Banks and Institutions: KfW, CDP e Caisse des dépôts) <u>aiuterà gli investitori privati</u> a sostenere le infrastrutture delle reti digitali delle zone insufficientemente servite, dando impulso ad un investimento supplementare che potrà raggiungere gli 1,7 miliardi di euro fino al 2021.

2. QUADRO GIURIDICO

- 1) Art. 107 n. 1 TFUE + NoA Notice 2016 + Analytical Grid 'Broadband Network Infrastructure' + Orientamenti del 2013 sugli AdS in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga o art. 106 n. 2 TFUE + SGEI Notice 2011 (spec. criteri Altmark)
- 2) Reg. *de minimis* n. 1407/2013 o Reg. *de minimis* SIEG n. 360/2012
- 3) Art. 52 RGEC + FAQ n. 216-224 del 2015 o Decisione SIEG 2012/21
- 4) Orientamenti del 2013 cit. o Disciplina SIEG del 2012

1) NON ADS

- Investimento pubblico conforme al MEIP (infra)
- Costruzione di un'infrastruttura non usata per un'attività economica o
- di un'infrastruttura generale
- Nessuna incidenza sugli scambi intra-UE
 - (es. entro la soglia de minimis)
- SGEI + criteri Altmark (infra)
- SGEI + entro la soglia de minimis

2) AIUTO ESENTE DA NOTIFICA

- Aiuto conforme ai requisiti di cui all'art. 52 o artt. 13 e 14 n. 10 (in zone assistite) RGEC
- (+ condizioni orizzontali, come settori e beneficiari esclusi e cumulo)
- SIEG conforme ai requisiti di cui alla Decisione 2012/21

3) AIUTO SOGGETTO A PREVIA NOTIFICA & AUTORIZZAZIONE

- Aiuto compatibile ex art. 107 n. 3 lett. c TFUE +
 Orientamenti su AdS per la banda larga
- SIEG ex art. 106 n. 2 TFUE + Disciplina SIEG

- 4) POSSIBILI BENEFICIARI di un intervento pubblico nelle reti a BL:
 - a) proprietari della rete: potrebbero costruire la rete a condizioni non disponibili sul mercato
 - b) gestori della rete: potrebbero offrire l'accesso all'ingrosso alla rete a prezzi inferiori a quelli di mercato

(normalmente non c'è vantaggio se si osservano le norme sugli appalti pubblici; tuttavia, procedura negoziata o aggiudicazione sulla base di criteri non obiettivi, ma diretti a favorire un operatore, non escludono un vantaggio)



- 4) Segue
- d) Fornitori di servizi di comunicazione elettronica: possono essere in grado di applicare prezzi più bassi di quelli altrimenti praticabili
- e) Utenti finali (se imprese): ottengono un vantaggio se lo sviluppo della rete favorisce alcuni settori o imprese

- Verifica dell'esistenza di un AdS:
 - È rispettato il MEIP?
 - Si tratta di misure generali?
 - La rete è utilizzata per un'attività economica (dal proprietario pubblico o da terzi)?
 - Si tratta di un'infrastruttura generale?
 - La gestione dell'infrastruttura configura un SIEG e sono soddisfatte le condizioni *Altmark*?

- Conformità al MEIP
- a) Decisione 11.12.2007 C 53/06 CityNet Amsterdam
- Misura: investimento per la creazione di una rete in fibre ottiche in alcuni quartieri di Amsterdam (un'"area nera"). Il progetto consta di <u>3 "strati"</u>: un'infrastruttura di rete passiva (canalizzazioni, i cavi a fibre
 - Il progetto consta di <u>3 "strati"</u>: un'infrastruttura di rete passiva (canalizzazioni, i cavi a fibre ottiche e gli armadi di distribuzione per le apparecchiature); uno strato attivo (sistemi di gestione, di controllo e di manutenzione necessari per sfruttare la rete, quali gli autocommutatori, i dispositivi di instradamento e i separatori); lo strato dei servizi (servizi di televisione, a banda larga, di telefonia e Internet ad utenti finali).

- Proprietario e gestore della rete passiva: società GNA di cui sono azionisti il Comune di Amsterdam(1/3 delle azioni), 2 investitori privati (insieme 1/3 delle azioni) e 5 società immobiliari di edilizia popolare (complessivamente 1/3 delle azioni);
- Investimento: il progetto costa 30 milioni di euro, di cui 18 derivano da risorse proprie di GNA e la restante parte da un finanziamento
- Gestore: società privata BBned, scelta mediante gara pubblica. In base all'accordo con GNA, BBned pagherà a GNA per l'uso della rete passiva una commissione per ogni nucleo familiare collegato e dovrà fare gli investimenti necessari per consentire l'accesso all'ingrosso aperto e non discriminatorio, oltre a poter offrire, a proprio rischio, agli operatori al dettaglio servizi di trasporto all'ingrosso e altri servizi connessi.

- Operatori al dettaglio: grazie all'accesso aperto
 e non discriminatorio alla rete, offriranno
 servizi nel settore della televisione, della
 telefonia e dell'accesso, a banda larga a
 Internet. BBned ha già concluso contratti con
 diversi offerenti di servizi al dettaglio; inoltre, essa
 stessa è attiva anche sul mercato al dettaglio
 tramite le sue affiliate Pilmo e Bbeyond.
- Denunciante: UPC, una società di gestione delle reti via cavo attiva ad Amsterdam, secondo cui il piano aziendale del progetto Citynet non è commercialmente sostenibile (basandosi su previsioni irrealistiche) e l'investimento non è effettuato pari passu dal Comune e dagli azionisti privati.

In particoláre:

- la nuova rete a fibre ottiche non avrebbe consentito agli operatori di offrire servizi sostanzialmente diversi da quelli già offerti dagli attuali operatori, che già servivano il 65% dei nuclei famigliari dei quartieri interessati → la nuova rete non avrebbe attratto un numero di utenti sufficiente a rendere l'investimento commercialmente redditizio;

- il Comune aveva fatto dei preinvestimenti (studi preliminari, organizzazione di gare d'appalto, negoziazione dei contratti per la gestione della rete, attività di scavo e acquisto di software per l'installazione della rete) e solo successivamente gli altri azionisti della GNA si erano impegnati a partecipare al progetto → gli investimenti pubblici non erano effettuati alle stesse condizioni.

- Paesi Bassi: il progetto si fonda su prudenti condizioni di mercato perché: 2 investitori privati e le società controllate da società immobiliari di edilizia popolare sono disposti a partecipare al progetto alle stesse condizioni del Comune; una banca ha concesso alla GNA un cospicuo prestito bancario a condizioni di mercato; per la costruzione della rete e per la fornitura di servizi all'ingrosso della rete è stata organizzata una procedura di gara aperta;
- i preinvestimenti del Comune sarebbero stati rimborsati dagli altri azionisti della GNA.

- Accertamento dell'esistenza di un AdS:
 - il Comune investe 6 milioni di euro nella società GNA → risorse statali;
 - applicazione del MEIP:
 - Partecipazione significativa di investitori privati: i) i 2 investitori privati hanno investito nella società GNA un importo considerevole (3 milioni di euro ciascuno) rispetto alla capitalizzazione totale della GNA all'apporto di capitale del Comune; ii) all'interno della GNA, i due investitori privati (che insieme detengono lo stesso capitale azionario del Comune) possono individualmente, ma ancor più congiuntamente, essere decisivi per ottenere un controllo di maggioranza all'interno della GNA.

- Concomitanza:

- i) una parte significativa dei preinvestimenti effettuati dal Comune era prevista in una lettera di intenti sottoscritta da tutti i futuri azionisti della GNA e sarebbe stata cofinanziata da ognuno di essi in proporzione alla loro quota ancor prima della costituzione della società;
- ii) tutti i preinvestimenti erano anche richiamati nel piano aziendale, condiviso da tutti gli azionisti → il comportamento del Comune non ha né anticipato né influenzato il comportamento degli altri investitori del mercato.

- Condizioni finanziarie:
 - tutti i costi dei preinvestimenti sono stati trasferiti alla GNA, compresi degli interessi;
 - i preinvestimenti del Comune per i lavori di scavo e l'acquisto di software e per gli studi di fattibilità non possono, per la loro natura e il peso finanziario, ridurre i potenziali rischi per gli altri azionisti dal progetto. I rischi commerciali dell'investimento nella GNA sono legati al successo del progetto negli anni futuri (e non alla fase preparatoria del progetto).
 - se il progetto fallisse, le perdite derivanti da cattivi risultati aziendali o, addirittura, dal fallimento della GNA, ricadrebbero su tutti gli investitori (non solo sul Comune);
 - → tutti gli azionisti della GNA hanno investito a parità di condizioni.

- → II MEIP è rispettato.
- Valutazione del piano aziendale della GNA.

Premessa: si tratta di una società appena costituita, senza alcun passato commerciale e attiva in un settore innovativo (= offerta di tecnologia "fibra ottica fino a casa" sulla base di un modello a 3 strati, nel quale l'infrastruttura passiva e attiva è sfruttata e gestita separatamente e accessibile indiscriminatamente a tutti gli operatori al dettaglio) → analisi basata su basata su previsioni di mercato e sul presunto sviluppo di domanda e offerta.

- Analisi:
 - metodologia controllata e approvata dalla società di revisione contabile indipendente;
 - parere di un altro esperto indipendente a favore del carattere realistico e della fattibilità del piano (basato sulle tendenze di mercato e stime prudenti);

- il tasso interno di rendimento previsto nel piano aziendale della GNA è conforme alle aspettative del mercato per le società di telecomunicazioni;

- in base alle attuali tendenze, la domanda di servizi forniti lungo le reti a fibre ottiche aumenta ad un

ritmo rapido;

- altri progetti di istallazione delle reti a fibre ottiche, nei Paesi Bassi e in altri SM, dimostrano l'attrattività degli investimenti nelle reti di accesso

in fibre ottiche per gli operatori privati;

- la competitività dei servizi offerti agli utenti finali dipende dai prezzi all'ingrosso richiesti dalla GNA per l'uso dello strato passivo: siccome questi ultimi sono stati stabiliti mediante gara, anche quelli al dettaglio saranno stabiliti in modo redditizio;

- i costi d'investimento previsti nel piano sono realistici tenuto conto della situazione topografica delle zone interessate (pianeggianti e urbanizzate) dei preventivi emessi da società di ingegneria e dei dati di riferimento disponibili.

- Conclusioni parziali sul MEIP assessment:
 - partecipazione economica significativa di investitori privati sia in assoluto (rispetto all'investimento complessivo) sia in rapporto alla forza finanziaria del singolo investitore privato;
 - presenza di un sound business plan;
 - investimento **simultaneo** del soggetto pubblico e di quelli privati;
 - pari condizioni finanziarie per l'investitore pubblico e quelli privati;
 - esistenza di **altri rapporti finanziari** tra l'investitore pubblico e altri investitori o il beneficiario (es. lettera d'intenti che prevede la concessione di una garanzia statale).



 L'intervento statale soddisfa il MEIP?

Significativi coinvestimenti *pari passu* di privati e/o presenza a monte di un solido *business plan* che evidenzia rendimenti di mercato → ≠ vantaggio per il gestore della rete e/o per i forniori all'ingrosso di servizi di comunicazione elettronica e/o per gli utenti finali.

- b) Decisione 25.7.2012 SA.33063 *Trentino NGA*
- Misura: Creazione della società Trentino NGN tra la Provincia di Trento (PTA) e Telecom Italia (TI) per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica nelle aree "a media profittabilità" (= Comuni in cui il costo di realizzazione dell'infrastruttura "fibra fino a casa" sarebbe di ca. 1.000 euro/unità abitativa, ossia 42 Comuni e 150.000 unità abitative, pari al 60% delle utenze della PTA). La PAT farà un conferimento in denaro di ca. 50 milioni di euro nel capitale della Trentino NGN, mentre TI farà conferimenti in natura (la sua esistente infrastruttura passiva, ossia cavidotti e palificazioni, e lo switch-off dell'esistente rete in rame dopo l'entrata in funzione della rete "fibra fino a casa").

Il primo conferimento di TI equivale a ca. 39 milioni di euro, ma con il successivo conferimento essa acquisterà la partecipazione di maggioranza e il controllo della Trentino NGN.

Due <u>investitori finanziari</u> faranno conferimenti in capitale: Finanziaria Trentina (FT) contribuirà con 5 milioni di euro e McLink (McL) con 1 milione di euro.

TI potrà esercitare <u>un'opzione di acquisto delle</u> <u>partecipazioni di PTA, FT e McL</u> pagando un prezzo.

TI fornirà a Trentino NGN i servizi di costruzione, gestione e funzionamento della rete.

Non sono previsti né *unbundling* né obblighi d'accesso.

- <u>Denuncianti</u>: secondo Wind, Fastweb e Vodafone (operatori di telecomunicazione concorrenti, OT), lo sviluppo dell'infrastruttura NGA costituisce un AdS a favore di TI.
 - 1) <u>TI non è stata scelta mediante gara pubblica</u> e gli OT non hanno potuto presentare una proposta contrattuale non essendo stati informati né consultati dalla PAT sul progetto.
 - 2) La nuova infrastruttura non consentirà una concorrenza effettiva: la concorrenza sul mercato all'ingrosso sarebbe falsata dalla <u>valorizzazione</u> <u>sproporzionata dell'infrastruttura TI</u>; inoltre, la concorrenza a livello di infrastrutture sarebbe bloccata (non essendo previsti <u>unbundling</u> o obbligo d'accesso ed <u>essendosi scelta una tecnologia che consentirà l'accesso a banda larga all'ingrosso da parte degli OT solo come dettaglianti dell'operatore dominante TI).</u>

- Italia: ha prodotto un business plan con la relazione di due diligence sul business plan e sulla stima del tasso di rendimento interno elaborata da un consulente, una perizia sul valore del primo conferimento in natura di TI e il parere di un esperto sull'applicabilità de MEIP.

1) Tutti i partner privati nel progetto si sono impegnati in proporzione alle loro dimensioni, attraverso risorse (finanziarie o di altro tipo), con piena assunzione del rispettivo rischio d'impresa.

2) Il valore monetario dei conferimenti in natura di TI è

stato valutato oggettivamente.

3) Il prezzo che TI pagherebbe se esercitasse l'opzione di acquisto consentirebbe di allineare il rendimento della PAT al rendimento sul capitale di società che intraprendono simili progetti di infrastrutture (es. nel settore dell'energia).

4) La particolare tecnologia è stata scelta esclusivamente per la sue caratteristiche di economicità e convenienza.

- Accertamento della presenza di un AdS:
 - il conferimento della PAT in conto capitale nella Trentino NGN è effettuato con risorse che provengono dal bilancio di un'autorità pubblica locale → risorse statali
 - il capitale messo a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato ≠ vantaggio → verificare concomitanza e parità di condizioni + solidità del business plan.

- 1) Le aree interessate dal progetto sono "a media profittabilità", in cui gli operatori privati non hanno dichiarato alcuna intenzione di investire in NGA. → Non si può escludere che la PAT abbia deciso di investire nella realizzazione di reti NGA per il motivo di interesse pubblico di portare l'Internet ultraveloce ai cittadini del suo territorio.
- 2) La partecipazione di due investitori privati è trascurabile dati i limitati conferimenti finanziari. Invece, TI ha una partecipazione considerevole. → Occorre verificare se la posizione della PAT è comparabile a quella di TI.

- 3) Concomitanza degli investimenti Da escludere perché:
- La PAT si è impegnata col proprio conferimento in un momento anteriore all'accordo con gli investitori privati → Costoro possono essere stati indotti a partecipare dalla partecipazione dell'ente pubblico;
- la PAT ha eseguito *ab initio* il conferimento finanziario, mentre TI ha fatto solo uno dei due conferimenti in natura (il secondo sarà addirittura successivo alla realizzazione della rete).

4) Primo conferimento di TI:

- è dubbio che un investitore privato accetti come partecipazione societaria (consistente) l'accesso ad un asset regolamentato, che sarebbe conseguibile a prezzi regolati e di cui successivamente sarà trasferita la proprietà;
- l'entità del primo conferimento appare sovradimensionata poiché i diritti d'uso hanno ad oggetto cavidotti e palificazioni di TI su tutto il territorio provinciale e non solo delle aree in cui la Trentino NGN svilupperà la sua rete (e in cui ha quindi interesse ad avere accesso a cavidotti e palificazioni di TI).

- 5) Secondo conferimento di TI (trasferimento della proprietà di tutte le componenti della rete in rame, nell'ottica di dismetterla dopo la migrazione di tutti i clienti sulla nuova rete in fibra):
 - il conferimento è stato valutato sulla base del valore medio teorico di sostituzione della rete su tutto il territorio nazionale (non solo quello provinciale) → sono parametri più attendibili il valore contabile della rete o il totale dei flussi di cassa attesi dei canoni per la durata del progetto, al netto dei costi di manutenzione.
 - → Le modalità e le condizioni applicabili all'investitore pubblico non sembrano inequivocabilmente comparabili a quelle del partner privato.

- 6) Livello di rischio & rendimento delle parti:
- PAT:
 - i) <u>rischio</u>: investe immediatamente le sue risorse finanziarie nella Trentino NGN, quindi, si assume totalmente e fin dall'inizio il rischio di un eventuale insuccesso;
 - ii) rendimento: i diritti d'acquisto a favore di TI pongono un tetto al previsto rendimento per la PAT in caso di successo del progetto, mentre la mancanza di diritti di vendita a favore della PAT in caso di fallimento del progetto la espone al rischio di perdite.

- TI:

- i) <u>rischio</u>: nella prima fase, conferisce nella Trentino NGN solo gli spazi non utilizzati nelle sue infrastrutture esistenti (che non sarebbero chiesti da nessun operatore visto che nessun investitore commerciale ha dichiarato di voler sviluppare una rete in fibra nelle aree del progetto) senza alcun investimento supplementare e ottiene in cambio una partecipazione significativa;
- ii) <u>rendimento</u>: con il conferimento dell'intera rete in rame alla società, Tl acquisirà il controllo di Trentino NGN; se il progetto sarà redditizio, potrà acquistare la partecipazione della PAT, mentre se non lo è dividerà le perdite con quest'ultima.
- → la remunerazione per i rispettivi investimenti della PAT e di TI dovrebbe rispecchiare il diverso rischio, ma ciò non è dimostrato.



- → II MEIP NON è stato ritenuto soddisfatto
 Conclusioni parziali:
- Investimento pubblico in infrastrutture a BL in aree non servite da operatori commerciali (c.d. bianche): non è escluso, ma arduo soddisfare il MEIP (non attirano investitori privati per la scarsa redditività);
- Investimento pubblico in infrastrutture a BL in aree già servite da operatori commerciali (c.d. nere/grigie): probabile distorsione della concorrenza.

- Altri casi in cui il MEIP non è soddisfatto:
- a) Tasso di rendimento inferiore a quello di mercato Decisione 19.7.2006 - C 35/2005 – Installazione di una rete a banda larga ad Appingedam (città nel nord dei Paesi Bassi)
- Il Comune concede un prestito o una garanzia per l'installazione dello strato passivo della rete in fibra ottica (il cui costo è di 4,9 milioni di euro), di cui sarà proprietaria una fondazione pubblica (istituita e controllata dalle autorità comunali).
- La fondazione non versa alcun contributo finanziario né verserà una remunerazione per l'uso della rete.
- Gli operatori di mercato (banche e operatori di telecomunicazioni) non sono disposti a finanziare la rete perché tale investimento risulterebbe insufficientemente redditizio.

b) Il beneficiario dell'aiuto deve adottare i prezzi determinati da un indirizzo politico

Decisione 20.7.2004 - N 213/2003 - *ATLAS broadband infrastructure scheme for business parks*

- Un'impresa pubblica scozzese finanzia (ca. 15 milioni di euro) la costruzione di un'infrastruttura a banda larga passiva per abbassare i costi di fornitura dei servizi Internet nei parchi industriali
- L'impresa pubblica acquisterà la proprietà dell'infrastruttura e la darà in gestione ad un operatore scelto mediante gara pubblica, il quale ne consentirà l'accesso all'ingrosso agli interessanti senza discriminazioni.
- Il gestore non potrà fissare i prezzi di accesso all'ingrosso, essendo imposti dall'impresa pubblica, ad un livello inferiore a quello di mercato e assicureranno un vantaggio per gli operatori all'ingrosso e per gli utenti finali, mentre ridurranno il rendimento dell'investimento pubblico.

c) L'investimento è finalizzato ad abbassare le barriere all'ingresso per gli operatori di telecomunicazioni

Decisione 8.3.2006 – N 284/2005 – Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks

- Costruzione con fondi pubblici di un'infrastruttura a banda larga di cui sarà proprietario un ente pubblico per fornire accesso indiscriminato agli operatori all'ingrosso e favorire l'ingresso nel mercato di ulteriori fornitori di servizi di comunicazione elettronica in alcune aree.
- Per l'accesso all'ingrosso sarà richiesto un prezzo che non riflette i costi sostenuti per costruire l'infrastruttura, in modo da assicurare un costo inferiore agli operatori al dettaglio.

- Provvedimenti normativi e amministrativi a sostegno dell'adozione della BL
- Esempi: agevolare il processo di acquisizione dei diritti di passaggio; imporre agli operatori di rete di coordinare i lavori civili di propria competenza e/o di condividere parte dell'infrastruttura; consentire ai privati di avvalersi di opere d'ingegneria civile (che un ente pubblico realizzerebbe a prescindere) per realizzare a loro spese un'infrastruttura di rete passiva
- Requisiti: trasparenza e non discriminazione tra gli operatori interessati (non solo fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche)

• Infrastruttura non usata per un'attività economica o "generale"

L'infrastruttura a BL:

- a) è utilizzata per consentire la fornitura di connettività agli utenti finali nel settore delle telecomunicazioni a titolo oneroso → destinata ad un'attività economica;
- b) fa parte di grandi reti interconnesse e gestite in modo commerciale → destinata ad un'attività economica
- c) inoltre, è **spesso costruita da operatori privati** senza alcun finanziamento statale → non c'è un *deficit* di investimenti privati;
- d) in molte zone geografiche competono tra di loro molteplici reti di operatori diversi → in caso d'intervento pubblico, c'è rischio distorsione della concorrenza.

e) <u>Eccezione</u>: fornitura esclusiva di collegamenti alle autorità pubbliche per un uso interno ("**reti chiuse**") ≠ attività economica (v. *NoA Notice*, par. 216)

Infrastruttura "generale" se (condizioni cumulative: v. *NoA Notice*, par. 211):

- i) l'infrastruttura non fa fronte a una concorrenza diretta,
- ii) il finanziamento privato è insignificante nel settore **e** nello SM interessato (a livello nazionale, non meramente locale)
- iii) l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico, ma reca beneficio alla società nel suo insieme.
- → Rete a BL ≠ infrastruttura generale

SIEG

a) Market failure:

investitori privati non in grado di fornire un'adeguata copertura a BL a tutti gli utenti; NON invece nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito (o potrebbero investire entro 3 anni) nella rete e forniscono già servizi competitivi a BL con un'adeguata copertura

b) Offerta di un SU

- = offerta di una connessione universale a tutti gli utenti di una regione determinata, senza discriminazioni (non solo imprese!)
- c) Passiva, neutra e liberamente accessibile

Segue

- Assicurare agli interessati <u>tutte le possibili</u> <u>forme di accesso alla rete</u> e un'<u>effettiva concorrenza nei servizi di comunicazione al dettaglio</u> e prezzi abbordabili per gli utenti finali
- d) Solo fornitura di servizi di accesso all'ingrosso, non servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali
- e) Nessun diritto speciale/esclusivo al fornitore del SIEG
- f) Compensazione secondo criteri Altmark

Se, per installare l'infrastruttura nelle aree non servite (non redditizie), occorre realizzare un'infrastruttura anche in quelle già coperte da operatori commerciali, la compensazione copre solo i costi relativi alle aree non servite.

Decisione 30.9.2009 – N 331/2008 – compensazione degli OSP per l'installazione e il funzionamento di una rete di comunicazioni elettroniche ad altissima velocità nel dipartimento Hauts-de-Seine (confermata dal Tribunale in causa T 258/10)

Misura: sovvenzione di 59 milioni di euro per compensare i costi relativi agli OSP della gestione di un'infrastruttura passiva che sarà accessibile a tutti gli operatori in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori su tutto il territorio del Dipartimento, ciò al fine di garantire la coesione territoriale e sociale.

Fornitore del SIEG:

- un operatore privato, selezionato mediante procedura ristretta a cui sono stati invitati a partecipare 6 operatori, ma solo 3 hanno presentato offerte;
- realizzerà la rete (opere di ingegneria civile e fibra ottica) a sue spese (e a suo rischio) e otterrà i ricavi derivanti dalla gestione della rete (per 25 anni), oltre ad una compensazione per i costi relativi agli OSP, ossia:
- la rete deve rispettare i requisiti di <u>copertura</u> <u>universale</u> (anche nelle zone non profittevoli pari al 40% del territorio del Dipartimento) e <u>neutralità</u> <u>tecnologica</u> (per consentire sia le connessioni *point-to-point* che quelle *multipoint*);
- dev'essere garantito l'accesso alla rete alle stesse tariffe (a prescindere dall'area geografica), posto che i costi maggiori per l'installazione e il funzionamento in alcune zone saranno ripartiti equamente su tutto il territorio.

Valutazione della Commissione

- 1° criterio Altmark
- a) Da una consultazione pubblica è emerso che nessun investitore privato (neanche i maggiori operatori Free e France Télécom) ha intenzione di sviluppare una rete con caratteristiche di quella progettata (es. neutralità tecnologica e universalità) su tutto il territorio del Dipartimento (ma solo in zone redditizie) → reale esistenza di un SIEG e chiari OSP



- Segue

b) Ex art. 4 Direttiva 2002/22/CE sul servizio universale (SU) in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, gli SM devono fare in modo che qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa (= uno degli obblighi di SU). Tale connessione dev'essere in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet. → II SIEG non è in contrasto con la normativa europea di settore.

c) La misura promuove lo sviluppo economico, ma ciò non basta a giustificare la configurabilità di un SIEG. Devono sussistere specifiche ragioni di servizio pubblico che vanno oltre l'interesse generale di favorire lo sviluppo di attività economiche. Non può trattarsi di servizi a favore soltanto delle imprese, ma di tutta la collettività e di enti pubblici (scuole, ospedali, ecc.) e servizi pubblici (es. sanità in rete, e-government, ecc.). → La rete progettata risponde ad un interesse generale e va a beneficio dell'intera popolazione.



d) Il servizio deve avere determinate caratteristiche che lo rendono diverso dagli ordinari servizi commerciali e giustificano l'assegnazione di una particolare missione da parte dello Stato.

Lo sviluppo e la gestione della rete progettata, sebbene commerciali, non sono ancora forniti da operatori privati in modo completo e soddisfacente sul mercato interessato. Tali investimenti hanno costi fissi molto elevati e prospettive di redditività molto incerte nelle aree poco popolate.

L'intervento pubblico favorirà la creazione, anche in aree meno redditizie, di una rete passiva, neutrale, accessibile indiscriminatamente alle stesse tariffe, garantendo al tempo stesso, grazie alle sue caratteristiche, che la concorrenza non sia ostacolata in futuro.

→ C'è una particolarità in questo servizio che lo differenzia da altri servizi commerciali, specialmente in aree non redditizie e che giustifica l'intervento dello Stato

- 2° criterio Altmark

I criteri di calcolo della compensazione sono stati stabiliti prima dell'affidamento del SIEG.

Ai candidati è stato chiesto di fornire i dati finanziari relativi all'investimento, specificando i parametri utilizzati per determinare le aree redditizie e quelle non redditizie e il contributo che le aree redditizie avrebbero potuto dare per la copertura (parziale o totale) del deficit di (auto)finanziamento delle aree non redditizie.

Ciò al fine di giustificare la richiesta del contributo finanziario pubblico, in ogni caso non superiore a 70 milioni di euro.

- 3° criterio Altmark

La scelta dell'offerta più vantaggiosa in una gara pubblica assicura l'assenza di sovracompensazione, salvo casi particolari (es. un operatore ha accesso privilegiato ad un'infrastruttura necessaria per la fornitura del servizio o la concorrenza nel settore è molto limitata). Nel caso di specie, ricorrono le seguenti garanzie:

- il business plan del fornitore del SIEG è stato accuratamente controllato e verificato dagli esperti del Dipartimento sulla base di criteri e parametri molto dettagliati, che hanno permesso di verificare l'attendibilità delle stime del candidato;



- è stata costituita una società ad hoc al fine di preservare la neutralità degli azionisti del fornitore del SIEG. → Vi è una separazione non solo contabile, ma anche giuridica tra le attività commerciali e le attività di servizio pubblico degli azionisti del fornitore del SIEG & la convenzione contiene clausole volte ad evitare che gli azionisti del fornitore traggano (direttamente o indirettamente) un vantaggio;
- il fornitore del SIEG userà i cavi dati in concessione da France Telecom a fronte di una remunerazione e sopporta il rischio che di una rinegoziazione volta ad alzare tale importo.

4° criterio Altmark

Quando un'autorità pubblica, pur svolgendo una gara pubblica, ha un sostanziale margine di apprezzamento nella scelta finale, bisogna verificare che la procedura porti effettivamente alla selezione della società in grado di fornire servizi al minor costo.

Nel caso di specie, benché l'Autorità pubblica godesse di un margine di discrezionalità, la procedura ha assicurato un sostanziale livello di concorrenza effettiva tra le 3 offerte e che l'offerta selezionata prevedesse il servizio al minor costo per la collettività.



L'Autorità francese ha dapprima condotto studi iniziali di fattibilità, nonché consultazioni pubbliche con gli operatori interessati al fine di stabilire la necessità di una copertura universale nel Dipartimento, le caratteristiche del servizio pubblico, una stima i costi del progetto e l'entità massima del possibile contributo finanziario pubblico.

Poi hanno svolto una procedura competitiva aperta, a cui hanno invitato a partecipare tutti i possibili interessati rispondenti ai requisiti.

Infine, hanno confrontato le differenze qualitative (es. tecnologia) e quantitative tra le 3 offerte ricevute e hanno scelto quella che prevedeva un finanziamento pubblico inferiore al tetto stanziato.

- Artt. 13 e 14 (spec. par. 10) RGEC Aiuti regionali agli investimenti per lo sviluppo di reti a BL
- Zone assistite prive di reti della stessa tipologia (reti di base o NGA) e in cui è improbabile che siano sviluppate a condizioni commerciali entro 3 anni;
- l'operatore deve fornire accesso all'ingrosso in modo equo e non discriminatorio;
- aiuti assegnati mediante procedura competitiva;
- intensità massime applicabili nella zona.

- Art. 52 RGEC Aiuti agli investimenti nelle infrastrutture a BL
- Costi ammissibili: costi per gli investimenti in: i) sviluppo di infrastrutture passive a BL, ii) opere di ingegneria civile, iii) sviluppo di reti di base, iv) reti di accesso di nuova generazione (NGA)
- **Zone** senza infrastrutture e in cui è improbabile siano sviluppate a condizioni commerciali entro 3 anni (verifica mediante consultazione pubblica)
- **Selezione** dei beneficiari mediante <u>procedura aperta, trasparente e non discriminatoria</u> (= neutralità tecnologica)
- L'operatore offre il più ampio possibile accesso all'ingrosso, senza discriminazioni, per almeno 7 anni
- Le **tariffe** di accesso all'ingrosso sono fissate dall'Autorità regolatoria nazionale (ANR) tenuto conto di quelle applicate in zone analoghe nell'UE
- Importo massimo: € 70 milioni/progetto
- Monitoraggio e recupero se l'importo > € 10 milioni

- Precisazioni sui costi ammissibili (GBER FAQ n. 216, 217, 219, 220, 223, 224)
 - Sono ammissibili i costi per gli investimenti, calcolabili come funding gap (FG) come segue:
 - o costi per gli investimenti ricavi = FG
 - costi per gli investimenti + costi di funzionamento - ricavi = FG a condizione che i costi di funzionamento ≤ ricavi
 - l'importo dell'aiuto dev'essere limitato al minor costo per la collettività risultante da gara pubblica (non basta che non superi il funding gap).

- **Metodologia del FG**: valore attuale netto della differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi (costi d'investimento nel corso della durata dell'investimento in capitale fisso).
 - → I flussi di cassa sono quelli dello scenario progettato, confrontati con quelli derivanti dal mantenimento dello *status quo* o eventuali ipotesi alternative;
 - → costi e ricavi vanno scontati al **valore attuale netto**, in base ai normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in progetti d'investimento simili o, in mancanza, in base ai rendimenti attesi comunemente nel settore;
 - → i ricavi derivano dal livello di tariffe e canoni, i quali andrebbe determinato mirando (se possibile) alla redditività o almeno all'autofinanziamento, ma comunque senza rendere di fatto inaccessibile l'infrastruttura.

- Anche i costi per la componente attiva delle reti a BL sono "sovvenzionabili" ex art. 52 par.
 2 lett. c) e d) RGEC (costi per lo sviluppo di reti a BL o costi d'investimento per lo sviluppo di reti NGA). Es. sistemi ottici, W-CDMA, routers, ecc.
- I costi per la conversione di un'infrastruttura di base a BL in una rete NGA sono sovvenzionabili a condizione che nella zona non vi sia una rete NGA (né vi sarà entro 3 anni).
- I costi per l'acquisto, il *leasing* e la locazione delle infrastrutture esistenti rientrano tra i costi d'investimento sovvenzionabili.
- I costi per lo sviluppo di reti NGA ultra-veloci sono sovvenzionabili ai sensi del RGEC solo in aree bianche (senza reti NGA pur "ordinarie").



- Rapporto con gli Orientamenti del 2013: coerenza e complementarietà:
 - il RGEC si occupa del caso più semplice (carenza di infrastrutture a BL o di reti di accesso di nuova generazione).
 - gli Orientamenti hanno valenza interpretativa della disciplina del RGEC
 - a certe condizioni è consentito l'intervento pubblico per reti NGA in grado di fornire altissima velocità (> 100 Mbit/s) anche in aree nere NGA.
- Rapporto con le norme europee sugli appalti pubblici: l'Autorità erogatrice deve ricorrere ad una procedura di selezione su base competitiva se vuole affidare la realizzazione dell'infrastruttura a BL sovvenzionata ad un operatore terzo,in linea con i principi e le finalità delle Direttive Appalti (v. Orientamenti, par. 77 lett. c)

- Oriteri di compatibilità generali:
- 1) contributo al raggiungimento di obiettivi di interesse comune (v. Digital Agenda for Europe)
- 2) fallimenti del mercato o significative disparità;
- 3) adeguatezza dell'aiuto come strumento politico;
- 4) esistenza dell'effetto di incentivazione;
- 5) limitazione dell'aiuto al minimo necessario;
- 6) effetti negativi limitati;
- 7) trasparenza;



Segue

- 8) presenza di un "salto di qualità" (rispetto agli sviluppi di reti esistenti e a quelli concretamente programmati), ossia grazie all'intervento pubblico
- l'offerente selezionato effettua nuovi e ingenti investimenti nelle reti a BL e
- l'infrastruttura sovvenzionata apporta nuove capacità al mercato in termini di disponibilità di servizi a BL e capacità di trasmissione, velocità e concorrenza.

Es. Investimenti marginali per il potenziamento delle componenti attive della rete o in tecnologie atte ad incrementare le componenti in rame o un piccolo e graduale potenziamento di una rete NGA esistente non giustificano l'intervento pubblico. Es. Un miglioramento che consente di passare da reti di base a reti a BL NGA e alcuni potenziamenti della rete NGA (come l'estensione delle connessioni in fibra ottica portate più vicino all'utilizzatore finale) possono giustificare l'intervento pubblico.

Segue

Per limitare gli effetti negativi sulla concorrenza sono richiesti:

- mappatura particolareggiata e analisi della copertura
- consultazione pubblica ex ante (con invito agli interessati a presentare osservazioni)
- selezione dell'operatore terzo per realizzare l'infrastruttura sovvenzionata su base competitiva in linea con i principi e le finalità delle Direttive Appalti
- selezione in base all'offerta più vantaggiosa e ad altri criteri obiettivi e pertinenti (es. copertura geografica, sostenibilità dell'opzione tecnologica, incidenza della soluzione proposta sulla concorrenza);
- neutralità tecnologica (soluzione tecnologica che non favorisca o escluda alcune particolari tecnologie)
- utilizzo delle infrastrutture esistenti (onde evitare duplicazioni e spreco di denaro pubblico)



Segue

- accesso all'ingrosso da parte di terzi all'infrastruttura sovvenzionata per almeno 7 anni, onde favorire la concorrenza nel settore dei servizi al dettaglio
- prezzi di accesso all'ingrosso in linea con prezzi medi all'ingrosso in vigore in aree comparabili, ma più competitive dello SM o dell'UE, oppure con le tariffe stabilite e pubblicate dall'Autorità nazionale di regolazione per i mercati interessati o, in mancanza, sulla base dei costi. Bisogna tener conto dell'aiuto ricevuto dall'operatore di rete;
- controllo e *clawback* per evitare profitti in eccesso quando l'importo dell'aiuto è stato stabilito *ex ante* in base ad una stima del *funding gap* e supera i 10 milioni di euro;
- possibile limitazione a 4 anni (si esige una valutazione degli effetti negativi da parte di un esperto indipendente).

- Requisiti specifici
- a) Mappatura delle aree interessate
 - Reti a BL di base:
 - Aree bianche: zone in cui non ci sono né ci saranno nel prossimo futuro reti a BL → AdS conforme all'interesse comune (se sono rispettati gli altri criteri)
 - Aree grigie: un unico operatore di rete ed è improbabile che nel prossimo futuro venga installata un'altra rete → AdS presumibilmente conforme all'interesse comune (verificare: inadeguatezza delle condizioni generali di mercato, preclusione a terzi dell'effettivo accesso alla rete, barriere all'ingresso, misure adottabili dall'ANR/AGCM nei confronti dell'operatore
 - Aree nere: operano o opereranno nel prossimo futuro almeno due diversi fornitori di servizi di rete a banda larga e la fornitura avviene in condizioni di concorrenza → AdS incompatibile

- Reti NGA:

- Aree bianche: sprovviste di reti di questo tipo e nelle quali è improbabile siano sviluppate entro 3 anni da investitori privati
- Aree grigie: è presente o verrà sviluppata entro 3 anni un'unica rete NGA ed è improbabile che ne sia sviluppata una seconda nei 3 anni successivi
- Aree nere: sono presenti o saranno sviluppate entro 3 anni almeno due reti NGA di operatori diversi.

Valutazioni analoghe, salvo che per le reti a BL ultraveloci, sovvenzionabili anche in aree nere se ricorrono condizioni specifiche (Orientamenti par. 3.6)

- Requisiti specifici (segue):
- b) Consultazione pubblica
- c) In caso di selezione dell'operatore terzo per realizzare la rete sovvenzionata: procedura competitiva in linea con le norme UE sugli appalti pubblici (es. criteri obiettivi: copertura geografica, sostenibilità dell'opzione tecnologica o incidenza della soluzione proposta sulla concorrenza; convenienza economica, ossia importo di aiuto meno elevato).
- d) Neutralità tecnologica: l'offerta non deve favorire o escludere alcuna tecnologia a BL o piattaforma di rete particolare.



- Requisiti specifici (segue):
- e) Uso di infrastrutture esistenti (ove possibile) per evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse pubbliche
- f) Accesso effettivo all'ingrosso alla rete sovvenzionata per almeno 7 anni
- parametrati sui prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre aree comparabili o, in mancanza, in linea con i principi di orientamento al costo e secondo la metodologia stabilita nella regolamentazione settoriale

Forme di intervento

- Sostegno finanziario per rimediare al funding gap: sovvenzioni finanziarie dirette agli investitori nella BL per costruire, gestire e sfruttare commercialmente una rete a BL
- <u>Sostegno in natura</u>: fornitura di infrastrutture passive a BL eseguendo opere di ingegneria civile (es. opere di scavo in una strada) o mediante la messa in posa di cavidotti o di fibra ottica spenta
- Costruzione di un'infrastruttura passiva di rete di proprietà pubblica, al fine di metterla a disposizione di operatori della BL concedendo l'accesso all'ingrosso alla rete a condizioni non discriminatorie e a titolo oneroso
- <u>Finanziamento dello sviluppo di una rete a BL</u>, che resta di proprietà pubblica, ma la cui gestione è offerta mediante procedura competitiva ad un operatore commerciale incaricato della gestione e dello sfruttamento a livello di commercio all'ingrosso.



• Investimenti nelle infrastrutture a BL ad alta velocità (v. Guide to High-Speed Broadband Investment del 2014):

• rete gestita da un'Autorità pubblica: un'Autorità pubblica costruisce una rete in un ambito territoriale, eventualmente in collaborazione con privati (PPP), ne acquista la proprietà, ne gestisce lo sviluppo e il mantenimento (a livello di strato passivo, ma a volte anche a livello di componente attiva), normalmente tramite una società o divisione dedicata.

La costruzione e lo sviluppo può essere affidato ad operatori privati (es. società di ingegneria civile, ma

non operatori delle telecomunicazioni).

La rete è accessibile a tutti gli operatori sul mercato a condizioni eque e non discriminatorie. In caso di PPP (es. un privato possiede un'infrastruttura ed è disposto a metterla a disposizione per realizzare un progetto con l'Autorità pubblica), normalmente viene costituita una JV pubblico-privata che integra le infrastrutture pubbliche e private e ne gestisce lo sviluppo.



 rete gestita da un soggetto privato (gestione "in outsourcing" o "in concessione"): un'Autorità pubblica affida ad un privato la costruzione e la gestione di una rete a BL in un ambito territoriale.

L'Autorità pubblica resta proprietaria della rete

passiva.

La rete è tecnologicamente neutrale e accessibile a tutti i prestatori di servizi agli utenti finali a condizioni eque e non discriminatorie. A tal fine, al gestore è normalmente precluso di prestare servizi agli utenti finali (salvo che non vi sia carenza di operatori nel settore).

Il gestore privato investe nella rete (spesso in cofinanziamento con l'Autorità pubblica), riceve tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico della rete e ne sopporta i rischi per

tutta la durata del contratto.

• rete a BL di una collettività locale: la costruzione della rete nasce da un'iniziativa della comunità locale.

I costi d'investimento sono sopportati dagli utenti finali in proporzione al grado di utilizzo, anche se possono essere finanziati dall'Autorità pubblica nei limiti dello stretto necessario.

La rete può essere accessibile a più operatori in concorrenza (senza discriminazioni) oppure è gestita ed usata da un unico operatore di telecomunicazioni (eventualmente tenuto a consentire l'accesso anche ai suoi concorrenti).

• rete di proprietà privata sovvenzionata: l'Autorità pubblica si limita a sovvenzionare un operatore privato (es. attivo nel settore telecomunicazioni) che investe nella propria infrastruttura a BL.

L'investitore privato sopporta i rischi dell'investimento, mentre l'Autorità pubblica copre la differenza tra i costi per la copertura redditizia e quelli necessari per raggiungere il livello di copertura a cui mira l'Autorità pubblica. Il limite di questo modello è che l'Autorità pubblica non ottiene dei ricavi da reinvestire nell'ampliamento della copertura.

Ove possibile, è preferibile sovvenzionare più operatori in concorrenza tra loro o imporre l'accesso alla rete sovvenzionata da parte di

concorrenti del gestore.

- Domande chiave per la scelta del modello d'investimento pubblico (Guide cit. pp. 25-26):
 - come si possono assicurare investimenti futuri nella rete al di là del progetto e del finanziamento attuale?
 - Ci sono dei vantaggi nel mantenere la proprietà dell'infrastruttura passiva e nel determinare le priorità di sviluppo?
 - È preferibile mantenere la proprietà dell'infrastruttura, ma lasciare all'operatore privato la definizione e l'attuazione del piano di sviluppo?
 - Quali sono i pro e i contra del coinvolgimento di operatori verticalmente integrati nello sviluppo e nell'ampliamento della rete?
 - Considerate le condizioni socio-economiche, qual è il livello di concorrenza necessario per facilitare la disponibilità di servizi affidabili e di alta qualità?

Fonte: Guide to High-Speed Broadband Investments (2014)	Grado di neutralità tra operatore all'ingrosso e al dettaglio	Trasferiment o del rischio agli operatori privati	Ricavi da reinvestire nello sviluppo della rete	Controllo del progetto	Disponibilità di un'infrastrutt ura per la collettività
Rete gestita da un'Autorità pubblica	Alto	Basso	Potenzialmen te alto	Alto	Alto
Rete gestita da un operatore privato	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio
Rete di proprietà privata sovvenzionat a	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio
Rete a BL di una collettività locale	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso

 Decisione 7.5.2012 - SA.33151 - Basic broadband deployment in white areas of Slovakia

Misura: finanziamento pubblico per la costruzione (in ca. 3 anni) di una rete a BL in zone rurali non servite

Beneficiario: ente pubblico che acquisterà la proprietà della rete e ne garantirà l'accesso a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche a tariffe commisurate alla media dei prezzi praticati nel mercato delle telecomunicazioni in Slovacchia e in ogni caso tali da coprire i costi di funzionamento. Non offre servizi all'ingrosso o al dettaglio.

Beneficiari indiretti: operatori delle telecomunicazioni, che avranno accesso alla rete, senza discriminazioni, e offriranno servizi agli utenti finali a prezzi di mercato, nonché gli utenti finali ove siano imprese

Costruttori: impresa selezionata mediante gara pubblica in base all'offerta più vantaggiosa

Gestore: impresa selezionata mediante gara pubblica in base all'offerta più vantaggiosa a cui saranno affidati la gestione e il mantenimento della rete

Forma e importo: sovvenzione di ca. 113 milioni di euro

Clawback: eventuali utili derivanti dalla gestione della rete saranno destinati all'ampliamento della rete ad altre aree non servite del Paese

Valutazione della Commissione

- Uso di fondi statali o europei ma amministrati dallo SM (FSI) → risorse statali
- Vantaggio per il proprietario/gestore della rete (finanziamento pubblico) e, indirettamente, per gli operatori che avranno accesso alla rete (uso di un'infrastruttura sovvenzionata, che non sarebbe stato possibile o avrebbe avuto costi maggiori senza l'intervento statale)
- Selettività: solo l'ente pubblico e (in pratica) solo gli operatori di comunicazione attivi in una certa area geografica o attivi in certi settori del mercato delle comunicazioni elettroniche

- Attività economica: il proprietario e il gestore sfruttano commercialmente l'infrastruttura (offrono servizi remunerati su un mercato); inoltre, gli operatori di comunicazione svolgono attività economica
- Distorsione concorrenza/scambi: nel mercato delle comunicazioni elettroniche competono vari operatori nello SM e di altri SM → favorendo un operatore si rafforza la sua posizione economica a discapito dei concorrenti.

→Compatibilità ai sensi degli Orientamenti del 2009 sugli AdS alle reti a BL

a) Obiettivo d'interesse comune

- La connettività a BL è fondamentale per lo sviluppo e l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'economia e nella società;
- l'UE sostiene la diffusione della rete a BL in linea con la strategia Europa 2020;
- costruire reti nelle aree non servite favorisce la coesione sociale e territoriale.

b) Fallimento del mercato

- Zone rurali scarsamente popolate e con poche industrie/attività commerciali + costi elevati dell'infrastruttura → mancanza di incentivo economico agli investimenti privati
- L'intervento statale consente di realizzare un'infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e coesione sociale.

c) Effetto d'incentivazione

- Abbassando le barriere all'ingresso, favorisce l'ingresso nel mercato dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica su tutto il territorio;
- favorisce lo sviluppo di ulteriori settori economici (che si avvalgono dei servizi di comunicazione elettronica)

c) Appropriatezza

- Lo SM ha adottato misure regolatorie volte a favorire lo sviluppo del mercato dei servizi di accesso a reti fisse a BL, ma non sono sufficienti per mobilitare investimenti privati in zone rurali poco popolate.
- L'aiuto consente di porre rimedio al digital divide tra aree urbane e aree rurali, nonché
- di sviluppare la società dell'informazione attraverso servizi come e-Government, e-Health, e-Learning, ecc.
- →Allineamento degli obiettivi di sviluppo con quelli di coesione sociale

d) Proporzionalità

- Mappatura delle aree non servite e in cui vi è domanda di servizi di comunicazione elettronica
- **Gare pubbliche** per selezionare costruttore e gestore dell'infrastruttura
- Offerta economicamente più vantaggiosa + trasparenza sul punteggio assegnato ai criteri qualitativi
- Neutralità tecnologica
- Uso di reti esistenti (es. reti di telecomunicazione)
- Accesso alla rete all'ingrosso aperto senza discriminazioni a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Il gestore, non essendo attivo in tale mercato e ottenendo una remunerazione, avrà interesse a favorire il più ampio accesso alla rete.
- Accesso alla rete a prezzi allineati con la media nazionale ed europea
- Gestione sana (pareggio) + reinvestimento nella rete di tutti gli eventuali utili

e) Maggiori effetti positivi che negativi

- Rimozione degli ostacoli geografici e di non-redditività di alcune aree che precludono lo sviluppo di servizi di comunicazione elettronica e altri ad essi correlati.
- Favorisce la concorrenza nel settore delle reti a BL e in quello dei servizi di comunicazione elettronica.
- → Gli effetti distorsivi sulla concorrenza sono bilanciati da quelli positivi